

Imu Terreni, Si Paga Entro Il 10 Febbraio 2015

Il 24 gennaio 2015 è entrato in vigore il decreto legge n. 4 del 2015 avente per oggetto “Misure urgenti in materia di esenzione IMU”.

Il decreto prevede che a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT.

Tali criteri si applicano anche all'anno di imposta 2014. Per l'anno 2014 non è comunque dovuta l'IMU per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell'Interno, del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri sopra elencati. **Tuttavia, per il Comune di ASTI la suddetta clausola di salvaguardia non si applica.**

TERRENI UBICATI NEL COMUNE DI ASTI

Relativamente ai terreni ubicati nel territorio del Comune di ASTI, si precisa che **sia per l'anno 2014 che per l'anno 2015, l'IMU è dovuta per tutti i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, da chiunque posseduti**, in quanto:

- il Comune di ASTI ha “un'altitudine del centro”, cioè dove si trova la casa comunale, pari a metri 123, altezza inferiore a quella prevista per l'esenzione (criterio stabilito dal decreto del 28 novembre 2014);
- il Comune di ASTI è classificato come Comune non montano (NM) - classificazione ISTAT (criterio stabilito dal decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4).

Non si applicano più i criteri contenuti nella circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993, che prevedeva fogli di mappa esenti.

Per il calcolo dell'imposta valgono le seguenti regole:

- se il proprietario del terreno non ha la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135;
- per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 75, con l'applicazione delle riduzioni della base imponibile sul valore del terreno fino all'importo di euro 32.000 (articolo 13, comma 8-bis, decreto legge n. 201 del 2011).

Alla base imponibile come sopra determinata, si applica **l'aliquota IMU del 6,6 per mille** deliberata dal Comune di Asti per i terreni.

Modalità e scadenze di versamento:

Il versamento deve essere effettuato in autoliquidazione da parte del contribuente mediante il modello di pagamento unificato (modello F24), presso gli sportelli bancari, gli uffici postali e gli

sportelli degli agenti della riscossione (Equitalia), utilizzando il codice comune A479 (Asti) ed il codice tributo IMU 3914 (terreni).

Per l'IMU 2014 (versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno), la scadenza è il **10 febbraio 2015**.

Per l'IMU 2015, le scadenze sono: 16 giugno 2015 (acconto) e 16 dicembre 2015 (saldo), oppure unica soluzione annuale 16 giugno 2015.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.